

Statuto

Titolo I: DENOMINAZIONE, DURATA E FINALITA'

Art. 1 (Denominazione, durata)

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e per le finalità dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'Associazione "Circolo Culturale, Ricreativo e Sportivo delle Persone di UniCredit operanti nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone".

Nei documenti ufficiali, siti internet, notiziari, ecc., la denominazione dell'Associazione può essere una delle seguenti:

- UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia;
- UniCredit Circolo Udine.

Art. 2 (Fondazione, sede, indirizzo internet)

L'Associazione è nata da successive trasformazioni del Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli, fondato a Udine il 26 febbraio 1972.

L'Associazione ha sede a Udine, in via Vittorio Veneto 20.

Il sito internet dell'Associazione è il seguente:

<http://www.unicreditcircoloudine.it>.

Art. 3 (Finalità, attività non ammesse)

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario, la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà; opera per fini ricreativi, culturali, sportivi, solidaristici e per il soddisfacimento degli interessi collettivi dei Soci; persegue esclusivamente la finalità di mantenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia tra i Soci, promuovendo attività per il loro tempo libero, ed attivando iniziative ed agevolazioni con l'intento di contribuire ad una loro crescita sociale e culturale.

L'Associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche sono gratuite.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, e non legata ad alcuna organizzazione sindacale.

Non è ammesso, nella sede dell'Associazione, così come in qualunque manifestazione dalla stessa organizzata o a cui partecipa con suoi rappresentanti, il perseguimento di attività che si pongano in contrasto o che comunque non appaiano pertinenti con le finalità previste dallo Statuto.

L'Associazione può effettuare elargizioni ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale nei limiti indicati da apposito Regolamento Interno.

Art. 4 (Sezioni, sedi distaccate, limiti territoriali)

L'attività dell'Associazione può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità in generale dei servizi resi ai Soci, l'Associazione può avvalersi di sedi operative distaccate. La costituzione, il funzionamento e lo scioglimento delle Sezioni e l'operatività delle sedi operative distaccate vengono disciplinati da appositi Regolamenti Interni.

L'attività dell'Associazione può essere esercitata senza limiti territoriali.

Art. 5 (Collaborazioni)

L'Associazione si propone di concorrere alla realizzazione dei fini sociali anche unitamente a terzi: a tal fine può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge; l'Associazione può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.

Art. 6 (Regolamenti interni)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e svolge la propria attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti Interni che disciplinino in armonia con il presente Statuto specifici argomenti ed attività; tali Regolamenti devono essere resi disponibili nel sito internet dell'Associazione. Il Regolamento Assembleare deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Titolo II - SOCI

Art. 7 (Categorie sociali)

I Soci si distinguono in:

a) SOCI ORDINARI. Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione:

- i dipendenti, i promotori finanziari, gli agenti delle società facenti parte di UniCredit o delle società partecipate o controllate da UniCredit;
- i pensionati (o gli aventi diritto, ancorché differito, alla prestazione pensionistica) che abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro in una società appartenente ad UniCredit o in una società partecipata o controllata da UniCredit.

Tra i dipendenti in servizio rientrano anche i dipendenti con tipologie contrattuali temporanee.

Possono richiedere la qualifica di Socio Ordinario anche coloro i quali operino o risiedano in province diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dello Statuto, a patto che abbiano i requisiti di cui al presente articolo;

b) SOCI FAMILIARI. Possono diventare Soci Familiari dell'Associazione:

- il coniuge convivente o il/la convivente di fatto del Socio Ordinario o del Socio Onorario;
- i figli del Socio Ordinario o del Socio Onorario (anche non conviventi);
- i parenti ed affini del Socio Ordinario o del Socio Onorario (conviventi);
- c) SOCI AGGREGATI. Possono diventare Soci Aggregati tutte le persone che non hanno i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) e che condividono le finalità dell'Associazione;

d) SOCI ONORARI. Diventano di diritto Soci Onorari i soci fondatori del Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli e tutti coloro i quali abbiano rivestito la carica di Presidente dell'Associazione. Mantengono di diritto la qualifica di Soci Onorari coloro i quali all'atto dell'approvazione del presente Statuto abbiano già acquisito tale diritto.

e) SOCI DONATORI. Sono Soci Donatori coloro i quali sono iscritti negli Elenchi dei Donatori predisposti da specifiche Sezioni tematiche (Donatori di Sangue, ecc.) e posseggono i requisiti previsti da appositi Regolamenti Interni.



Le varie qualifiche sociali sono incompatibili fra loro. Il Socio Onorario ed il Socio Donatore possono assumere la qualifica di Socio Ordinario con le modalità previste da apposito Regolamento Interno.

Art. 8 (Adesione, quota associativa)

L'adesione in qualità di Socio Ordinario, Socio Familiare o Socio Aggregato è volontaria e deve essere formalizzata per iscritto; all'atto della richiesta, il richiedente acquisisce immediatamente la qualifica di Socio e si impegna al pagamento della quota associativa.

L'adesione in qualità di Socio Donatore viene regolamentata da apposito regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può stabilire liberamente quote e modalità di adesione all'Associazione o alle singole attività, differenziate per ciascuna categoria sociale e/o per durata associativa. Non sono comunque tenuti al pagamento di quote associative i Soci Onorari. La quota associativa non può essere restituita in alcun caso; non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 9 (Diritti e doveri dei Soci)

La qualifica di Socio Ordinario dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa in tutte le sue espressioni (compresa la partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie);
 - esprimere il proprio voto durante le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
 - rivestire cariche sociali.
- I Soci Donatori, i Soci Onorari, i Soci Familiari e i Soci Aggregati possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; non possono invece esprimere il proprio voto durante le Assemblee, né rivestire cariche sociali.

Tutti i Soci Ordinari, Onorari, Donatori, Familiari ed Aggregati sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Art. 10 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio (Ordinario, Familiare, Aggregato, Onorario) si perde per i seguenti motivi:

- Omissione del pagamento della quota associativa;
- Recesso;
- Dimissioni o licenziamento (Soci Ordinari);
- Assenza requisiti (Soci Familiari);
- Esclusione;
- Morte.

La qualifica di Socio Donatore si perde per i seguenti motivi:

- Cancellazione dall'Elenco dei Donatori (per i motivi stabiliti da apposito Regolamento Interno);
- Esclusione;
- Morte.

Art. 11 (Recesso, esclusione)

Il recesso deve essere comunicato all'Associazione per iscritto.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che ponga in essere comportamenti o attività tali da turbare il regolare svolgimento della vita sociale.

Titolo III - PATRIMONIO E PROVENTI, ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 (Patrimonio, risorse)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità di cui al Titolo I.

Per il conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione si avvale delle risorse (ad esempio personale, strutture, mezzi tecnologici, contributi, ecc.) messe a disposizione da UniCredit e/o dalle sue Società.

Il patrimonio non è ripartibile fra i Soci, nemmeno all'atto dell'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 (Proventi)

I proventi dell'Associazione derivano da:

- Contributi ordinari e straordinari da parte di UniCredit e/o di sue società;
- Quote associative;
- Elargizioni e liberalità da Soci e da terzi;
- Introiti rivenienti dallo svolgimento delle proprie attività;
- Eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 14 (Esercizio sociale, rendiconto economico)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto Economico deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Titolo IV - ORGANI SOCIALI E TECNICI, ASSEMBLEE

Art. 15 (Organi sociali)

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Sono Organi Tecnici dell'Associazione:

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Responsabile di Attività;
- il Presidente di Sezione;
- il Referente di Zona;
- il Comitato Elettorale.

Art. 16 (Assemblee)

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è convocata con un preavviso di almeno trenta giorni con avviso pubblicato sul notiziario interno, o sul sito internet dell'Associazione; la convocazione deve contenere la tipologia dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria), l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

Ogni Socio Ordinario può rappresentare per delega scritta al massimo un altro Socio Ordinario.

Le Assemblee di Sezione sono disciplinate da apposito Regolamento Interno.

Art. 17 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria:



- a) approva il Rendiconto Economico consuntivo e quello preventivo;
 - b) delibera su tutti i temi attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - c) provvede al rinnovo ogni tre anni degli Organi Sociali;
 - d) delibera sulla costituzione o sullo scioglimento delle Sezioni.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dei temi da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci Ordinari.

Art. 18 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è considerata Straordinaria quando viene convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento Assembleare, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione e, di conseguenza, sulla nomina dei liquidatori.

Art. 19 (Convocazioni e delibere assembleari)

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari.

Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei Soci Ordinari presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 20 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, previsti dal Regolamento Interno.

Almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere un Socio Ordinario in quiescenza ed almeno la metà più uno dei componenti deve essere costituita da Soci Ordinari in servizio.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed uno o due Vice Presidenti. Per tale deliberazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri presenti.

Art. 21 (Convocazioni e delibere consiliari)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti con un preavviso di almeno tre giorni comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede. Per la partecipazione alle attività del Consiglio Direttivo e per ogni altro incarico eventualmente affidato, il mandato è gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità

stabilite con apposito Regolamento Interno.

Art. 22 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) programma e gestisce le attività dell'Associazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) approva in via preliminare il Rendiconto Economico preventivo e quello consuntivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva;
- d) redige ed approva i Regolamenti Interni;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) delibera circa l'esclusione dei Soci, nei casi previsti dall'articolo 11 dello Statuto;
- g) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- h) nomina i Responsabili di Attività, compreso il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali;
- i) nomina gli eventuali Referenti di Zona;
- j) definisce le quote associative ed ogni eventuale contributo da porre a carico dei Soci;
- k) predispone eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Assembleare da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- l) compie tutti gli atti e le operazioni necessari alla corretta amministrazione dell'Associazione;
- m) adotta ogni altro provvedimento diretto al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 23 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci nonché le sedute del Consiglio Direttivo. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente può assumere provvedimenti straordinari, anche di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta. Il Presidente può inoltre assumere provvedimenti di spesa nella gestione ordinaria nei limiti indicati da apposito Regolamento Interno.

Il Presidente può durare in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dai Vice Presidenti, anche disgiuntamente.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

Il controllo dell'attività dell'Associazione viene esercitato da un collegio sindacale, composto da tre componenti così suddivisi:

- a) uno nominato direttamente dalla competente Direzione Regionale della Banca o Divisione Retail di UniCredit;
- b) due eletti tra tutti i Soci Ordinari.

I componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, previsti dal Regolamento Interno.

Il Collegio Sindacale:

- nomina al proprio interno il Presidente;
- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- verifica la corrispondenza del Rendiconto Economico alle scritture contabili e relaziona annualmente all'Assemblea dei Soci;
- vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni.

I componenti il Collegio Sindacale possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La carica di componente il Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica, Sociale o Tecnica, prevista dal presente Statuto.

Art. 25 (Segretario)

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto fra i Consiglieri; assume anche la funzione di Segretario



del Consiglio Direttivo e di Responsabile della Segreteria.

Il Segretario:

- a) sovrintende l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e lo coadiuva nella gestione delle attività;
- b) stende i verbali delle sedute assembleari e ne cura la conservazione;
- c) coordina il lavoro della Segreteria e della Segreteria Soci;
- d) riceve, reindirizza e conserva la corrispondenza cartacea ed elettronica;
- e) cura la tenuta dell'archivio storico dell'Associazione.

Art. 26 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto fra i Consiglieri.

Il Tesoriere:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili tenendo in debito conto le eventuali indicazioni del Collegio Sindacale;
- b) cura la tenuta dell'inventario dell'Associazione;
- c) predispose i Rendiconti Economici consuntivo e preventivo e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27 (Responsabile di attività)

Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile o i responsabili del Trattamento dei Dati Personali esclusivamente fra i suoi componenti; nomina inoltre uno o più incaricati al Trattamento dei Dati Personali. Gli incaricati al Trattamento dei Dati Personali gestiscono l'Archivio Soci tenendolo costantemente aggiornato.

Il Consiglio Direttivo può nominare ulteriori Responsabili di Attività. I Responsabili di Attività: devono essere scelti fra i Soci Ordinari, e preferibilmente fra i Consiglieri; non possono assumere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo ed operano esclusivamente in conformità alle deliberazioni dello stesso; coordinano le attività a loro assegnate dal Consiglio Direttivo e ne sono responsabili; presentano al Consiglio Direttivo un programma di attività, corredato da un preventivo di spesa; relazionano annualmente sulla loro attività. L'incarico di Responsabile di Attività può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.

Se non fa parte del Consiglio Direttivo, il Responsabile di Attività può comunque partecipare alle riunioni dello stesso, ma senza diritto di voto. Ai Responsabili di Attività può anche essere assegnato l'incarico di coordinare o collaborare al coordinamento di attività specifiche in ambito regionale o interregionale, in collaborazione con altre realtà associative di UniCredit.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Responsabile di Attività a compiere atti o deliberazioni di cui alle lettere a), e), l), m) dell'art. 22 del presente Statuto: tale delega deve essere disciplinata da Regolamento Interno.

Art. 28 (Presidente di Sezione)

Il Presidente di Sezione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci della Sezione nonché le sedute del Consiglio Direttivo di Sezione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente di Sezione, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente di Sezione.

Art. 29 (Referente di zona)

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Referenti di Zona. I Referenti di Zona devono essere scelti fra i Soci Ordinari; non possono assumere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo ed operano esclusivamente in conformità alle deliberazioni dello stesso.

I Referenti di Zona coordinano le attività a loro assegnate dal Consiglio Direttivo e ne sono responsabili.

L'incarico di Referente di Zona può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.

Se non fa parte del Consiglio Direttivo, il Referente di Zona può

comunque partecipare alle riunioni dello stesso, ma senza diritto di voto.

Art. 30 (Comitato elettorale)

Il Comitato Elettorale sovrintende il regolare funzionamento delle elezioni durante le Assemblee Ordinarie e Straordinarie; è regolamentato dal Regolamento Assembleare allegato al presente Statuto ed al quale si rimanda.

Art. 31 (Cariche sociali)

I Consiglieri ed i componenti il Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo V - TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 32 (Trasformazione)

In caso di processi di fusione, concentrazione od incorporazione che modifichino l'assetto di UniCredit, l'Associazione può proseguire la sua attività proponendo, se opportuno, un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto dell'Associazione stessa. In tal caso l'adeguamento statutario dovrà avvenire entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

Art. 33 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei Soci Ordinari e con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni operanti nelle province di cui all'articolo 1 dello Statuto.

Art. 34 (Norma finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



Regolamento Assembleare

1. Convocazione Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate secondo i termini e le modalità previsti dagli artt. 16, 17, 18, 19 dello Statuto. Nella convocazione deve essere indicato il termine di presentazione delle candidature (negli anni in cui vengono rinnovati gli Organi Sociali).

2. Deleghe

Ogni Socio Ordinario può rappresentare per delega scritta al massimo un altro Socio Ordinario.

Le deleghe possono pervenire al Comitato Elettorale dell'Associazione:

- con consegna brevi manu effettuata dal Socio delegato o dal Socio delegante prima dell'inizio dell'Assemblea;
- per posta (al Comitato Elettorale presso la sede dell'Associazione) entro il giorno precedente l'Assemblea.

Le deleghe devono contenere un esplicito riferimento alla/e data/e dell'Assemblea a cui si riferiscono, il nome e cognome del delegante e del delegato.

Le deleghe devono essere redatte esclusivamente utilizzando il modello reso disponibile nel sito internet dell'Associazione al momento della convocazione dell'Assemblea; non sono valide le deleghe che non utilizzino tale modello. Non sono inoltre valide le deleghe pervenute a mezzo fax o in fotocopia o tramite e-mail. Non sono valide le deleghe parzialmente compilate o mancanti di uno qualsiasi degli elementi richiesti (data, nome del delegato, ecc.).

3. Candidature

Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni.

Hanno diritto ad essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio Sindacale esclusivamente i Soci Ordinari che siano in regola con la quota associativa al 31 dicembre dell'anno che precede quello del rinnovo degli Organi Sociali.

La candidatura deve contenere l'indicazione del ruolo (Consigliere o Sindaco) e se il candidato è in quiescenza.

Le candidature possono pervenire al Comitato Elettorale dell'Associazione:

- con consegna brevi manu effettuata esclusivamente dal Socio Ordinario;
- per posta (al Comitato Elettorale presso la sede dell'Associazione).

Le candidature devono pervenire entro la data indicata nell'avviso di convocazione, che deve precedere di almeno 10 giorni la data dell'assemblea in prima convocazione. Deve essere utilizzato esclusivamente il modello reso disponibile nel sito internet dell'Associazione al momento della convocazione; non sono valide le candidature che non utilizzino tale modello. Non sono inoltre valide le candidature pervenute a mezzo fax o in fotocopia o tramite e-mail. Non sono valide le candidature parzialmente compilate o mancanti di uno qualsiasi degli elementi richiesti (data, ruolo, ecc.).

4. Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale viene nominato dal Consiglio Direttivo:

- contestualmente alla convocazione dell'Assemblea (negli anni in cui non vengono rinnovati gli Organi Sociali);
- entro il quarto giorno successivo al termine di presentazione delle candidature (negli anni in cui vengono rinnovati gli Organi Sociali).

Il Comitato Elettorale è composto da tre componenti scelti fra i Soci Ordinari che non abbiano presentato la propria candidatura a Consigliere o a Sindaco.

I compiti del Comitato Elettorale sono i seguenti:

- verifica della correttezza formale delle deleghe e della conformità delle stesse alle norme statutarie e regolamentari. Tale verifica si svolge sia prima dell'Assemblea sia durante l'Assemblea stessa;

- verifica della correttezza formale delle candidature e della conformità delle stesse alle norme statutarie e regolamentari;
- verifica della correttezza formale delle proposte di costituzione delle Sezioni;
- effettuazione dello spoglio delle schede e dello scrutinio delle stesse al termine delle votazioni assembleari.

Il Comitato Elettorale è responsabile della regolarità delle operazioni di voto ed è competente a pronunciarsi insindacabilmente su qualunque questione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio.

Nella prima riunione il Comitato Elettorale elegge al suo interno un Presidente.

Entro i tre giorni precedenti l'Assemblea convocata in prima convocazione il Comitato Elettorale decide in merito all'ammissibilità delle candidature; l'elenco dei candidati ammessi deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione entro la giornata successiva.

Nel caso in cui uno o più componenti il Comitato Elettorale non siano presenti all'Assemblea, l'Assemblea provvede alla sostituzione scegliendo fra i Soci Ordinari presenti e non candidati.

Ultimate tutte le operazioni elettorali, il Comitato Elettorale redige un verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria dell'Associazione.

Una volta redatto il verbale il Comitato Elettorale rende pubblici i nominativi degli eletti alle cariche sociali attenendosi alla normativa prevista dall'art. 20 dello Statuto. Il Presidente del Comitato Elettorale convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi entro sette giorni dall'elezione, per la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Elettorale decade al termine dei lavori di sua competenza. Dalla data dell'Assemblea e fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente uscente mantiene la rappresentanza legale dell'Associazione, ma non può assumere provvedimenti di alcun tipo.

5. Partecipazione e votazioni

Possono partecipare alle Assemblee esclusivamente i Soci; solo i Soci Ordinari possono esprimere il loro voto.

Per l'ammissione all'Assemblea è necessario presentarsi con la Tessera Sociale in corso di validità e con un documento di identità. All'entrata i Soci Ordinari ricevono un cartoncino rosso ed uno verde, una busta chiusa contenente le schede per l'elezione degli Organi Sociali.

E' ammesso il voto:

- di persona;
- per delega.

Non è ammesso il voto per posta, posta elettronica o fax.

Possono votare esclusivamente i Soci Ordinari presenti al momento del voto. I Soci che si assentano dalla sala prima del voto devono riconsegnare i cartoncini di voto e la busta con le schede elettorali.

Durante l'Assemblea il voto si svolge in modo palese, con i cartoncini consegnati, su tutti i temi all'ordine del giorno; la votazione sui componenti gli Organi Sociali deve essere invece effettuata a scrutinio segreto mediante la scheda predisposta dal Comitato Elettorale.

L'Assemblea dei Soci stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, sulla base delle seguenti regole:

- il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere superiore al numero dei candidati ammessi;
- se il numero dei candidati ammessi è superiore a dodici, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere quello massimo stabilito dall'articolo 20 dello Statuto.

Il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse dagli aventi diritto sono le seguenti:

- metà più uno degli eleggibili per la carica di Consigliere;
- due per la carica di componente il Collegio Sindacale.

Vengono eletti i Soci che riportano il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti viene eletto il Socio con maggiore anzianità anagrafica.

6. Documentazione

Tutti i documenti assembleari (Rendiconto Economico consuntivo e



CIRCOLO UDINE PORDENONE GORIZIA

Via Vittorio Veneto 20
33100 Udine

Fondato nel 1972

Socio Onorario
dell'Associazione UniCredito
FVG per la Solidarietà Onlus

TELEFONI:

0432 510085 - 0432 876609

FAX: 0432 289014

ORARI DI SEGRETERIA:

Lunedì e Venerdì: 10:00-12:30

Martedì: 16:30-18:30

POSTA ELETTRONICA:

info@unicreditcircoloudine.it

SITO INTERNET:

www.unicreditcircoloudine.it

SITO INTERNET MOBILE:

[www.unicreditcircoloudine.it
/mobile.htm](http://www.unicreditcircoloudine.it/mobile.htm)

CONTO CORRENTE:

IT/08/Q/02008/12310/

000040552188

Cod. BIC SWIFT:

UNCRITM1UN6



preventivo, Relazione del Presidente, Relazione del Collegio Sindacale, Verbale del Comitato Elettorale) devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

7. Assemblee di Sezione

Il presente Regolamento si riferisce esclusivamente alle Assemblee dell'Associazione. Le Assemblee di Sezione sono invece disciplinate da apposito Regolamento Interno.

Lo Statuto ed il Regolamento Assembleare sono stati approvati dal Consiglio Direttivo il 09/05/2011 e dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 20/06/2011.